

ALLEGATO TECNICO A GESTIONE RIFIUTI

DITTA	BRIECO AMBIENTE SRL
SEDE LEGALE	Fino Mornasco (CO), via Livescia 1
IMPIANTO	LIMBIATE (MB), via XX Settembre 11
CODICE FISCALE	03528950136
PARTITA IVA	03528950136
N. REA	CO - 319651

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 5.100 mq all'interno dell'area di proprietà di circa 6.090 mq censita al NCTR del Comune di Limbiate ai mappali 53, parte 54, parte 96 - Foglio 43;
- 1.2 La suddetta area ricade nel Piano delle Regole in ambito "CP2 ambiti prevalentemente produttivi e artigianali, disciplinato dall'art. 30 delle disposizioni attuative del Piano delle Regole del PGT.";
- 1.3 L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.Lgs. 152/06 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) e D.Lgs 42/2004;
- 1.4 Vengono effettuate le seguenti operazioni:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;
 - recupero (R3, R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - raggruppamento (D13) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi.
- 1.5 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali descritte nella planimetria allegata al provvedimento autorizzativo (rif. Planimetria Dis. n° BA02-PL02-D07 del 31.01.2023):
 - Area A: Area conferimento, parcheggio, deposito container e ricovero mezzi notturno pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 250 mq;
 - Area B: Area stoccaggio rifiuti in uscita in cumuli pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 112 mq;
 - Area C: Area parcheggio container vuoti, automezzi e attrezzature da riparare al coperto. La superficie di tale area è pari a 600 mq;
 - Area D1: area stoccaggio rifiuti D15/R13 rifiuti non pericolosi in cumuli pavimentata allo scoperto (R13 mc 298 e D15 mc 75). La superficie di tale area è pari a 100 mq;
 - Area D2: area stoccaggio rifiuti D15/R13 rifiuti non pericolosi in cassoni coperti pavimentata allo scoperto (R13 mc 60 e D15 mc 25). La superficie di tale area è pari a 100 mq;
 - Area E1: Area di cernita di rifiuti sottoposta ad operazione R12/D13/D14 pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 90 mq;
 - Area E2: Area di cernita di rifiuti sottoposta ad operazione R12/D13/D14 pavimentata al coperto. La superficie di tale area è pari a 250 mq;
 - Area E3: Area di cernita rifiuti sottoposta ad operazione R12/D13/D14 pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 90 mq;
 - Area F1: Area stoccaggio rifiuti in uscita in cassoni pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 50 mq;

- Area F2: Area stoccaggio rifiuti in uscita in cassoni pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 115 mq;
- Area G: Area Serbatoio di gasolio mobile. La superficie di tale area è pari a 12 mq
- Area H: Area stoccaggio rifiuti in uscita in cumuli pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 80 mq;
- Area I: Area parcheggio automezzi, container vuoti e container in entrata/uscita pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 50 mq;
- Area L: Area stoccaggio rifiuti in uscita in colli pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 14 mq;
- Area M: Impianto di sovrappressione acqua antincendio e manufatto edilizio. La superficie di tale area è pari a 40 mq;
- Area N: Area stoccaggio rifiuti non conformi/rifiuti radioattivi in cassoni e/o colli pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 40 mq;
- Area O1: Area stoccaggio rifiuti in uscita in colli pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 70 mq;
- Area O2: Area stoccaggio rifiuti in uscita in colli pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 85 mq;
- Area O3: Area stoccaggio rifiuti in uscita in colli pavimentata allo scoperto. La superficie di tale area è pari a 90 mq;
- Area P1: Area stoccaggio MPS in colli pavimentata allo scoperto (in attesa di copertura). La superficie di tale area è pari a 540 mq;
- Area Q: area stoccaggio rifiuti R13 riorganizzazione R12 (RAEE) in colli pavimentata al coperto. La superficie di tale area è pari a 54 mq
- Area R: Area rifiuti non conformi prodotti dalla cernita, in colli, pavimentata al coperto. La superficie di tale area è pari a 54 mq

1.6 i quantitativi massimi istantanei per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi sono i seguenti:

operazione R13

AREA	MC	TON	MQ
D1	298	298	100
D2	60	60	100
Q	50	50	54

operazione D15

AREA	MC	TON	MQ
D1	75	75	100
D2	25	25	100

1.7 I quantitativi complessivi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi da autorizzare sono i seguenti:

- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 408 mc (408 t)
- Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi: 100 mc (100 t)

1.8 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento (R3, R12, D13, D14) è pari a 26.664 t/anno (88,88 t/g)

1.9 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (EER):

E.E.R.	Descrizione	AREA	R3	R12 cernita	R12 pressatura	R13	D13 cernita	D13 pressatura	D14	D15	Eow
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	D1		X		X					
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D1		X	X	X					
02 01 10	rifiuti metallici	D1		X		X					
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D1		X		X					
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D1		X		X					
02 03 99	scarti in genere della produzione di alimentari, partite di alimenti deteriorati, inscatolati o imballati	D1		X		X					
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D1		X		X					
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D1		X		X			X	X	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D1		X		X					
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	D1		X		X					
03 01 99	scarti di legno provenienti da falegnameria	D1		X		X					
03 03 01	scarti di corteccia e legno	D1		X		X					
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D1		X	X	X					
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosa	D1	X	X	X	X					D.M. 188/20
03 03 99	fibra di legno	D1		X		X					
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	D1		X	X	X					
04 01 09	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	D1		X	X	X					
04 01 99	ritagli di pelle	D1		X	X	X	X	X	X	X	
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D1		X	X	X					
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D1		X	X	X	X	X	X	X	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D1		X	X	X	X	X	X	X	
04 02 99	scarti misti di rifiuti tessili di vario colore e composizione	D1		X	X	X	X	X	X	X	
07 02 99	tubi in gomma per circuiti idraulici ad alta pressione	D1		X		X				X	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	D1		X		X				X	

E.E.R.	Descrizione	AREA	R3	R12 cernita	R12 pressatura	R13	D13 cernita	D13 pressatura	D14	D15	Eow
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D1		X		X					
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D1		X		X					
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	D1		X		X					
09 01 99	pellicole fotografiche	D1		X		X					
10 02 10	scaglie di laminazione	D1		X		X					
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	D1		X		X					
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	D1		X		X					
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	D1		X		X					
12 01 99	polveri di pulitura	D1		X		X					
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	D1	X	X	X	X					D.M. 188/20
15 01 02	Imballaggi in plastica	D1		X	X	X					
15 01 03	Imballaggi in legno	D1		X		X					
15 01 04	Imballaggi metallici	D1		X		X					
15 01 05	Imballaggi in materiali composti	D1	X	X	X	X					D.M. 188/20
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	D1	X	X	X	X					D.M. 188/20
15 01 07	Imballaggi in vetro	D1		X		X					
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	D1		X	X	X	X	X	X	X	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	D1		X		X					
16 01 03	Pneumatici fuori uso	D1		X		X					
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	D1		X		X				X	
16 01 16	serbatoi per gas liquido	D1		X		X				X	
16 01 17	metalli ferrosi	D1		X		X					
16 01 18	metalli non ferrosi	D1		X		X					
16 01 19	Plastica	D1		X	X	X					
16 01 20	Vetro	D1		X		X					
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D1		X		X					
16 01 99	parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli, quali plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi	D1		X	X	X					
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	Q		X		X					
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	Q		X		X					
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	D1		X	X	X					
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	D1		X	X	X					

E.E.R.	Descrizione	AREA	R3	R12 cernita	R12 pressatura	R13	D13 cernita	D13 pressatura	D14	D15	Eow
17 01 01	Cemento	D2		X		X					
17 01 02	Mattoni	D2		X		X					
17 01 03	mattonelle e ceramica	D2		X		X				X	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	D2		X		X				X	
17 02 01	Legno	D1		X		X					
17 02 02	Vetro	D1		X		X					
17 02 03	Plastica	D1		X	X	X					
17 04 05	ferro e acciaio	D1		X		X					
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	D1		X		X					
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	D2		X		X				X	
17 05 06	Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	D2		X		X				X	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	D2		X		X				X	
17 06 04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D1		X		X				X	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	D2		X		X				X	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	D2		X	X?	X				X	
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	D1				X				X	
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D1		X		X			X	X	
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	D1		X		X			X	X	
19 10 04	Fluff-frazione leggera e polveri diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	D1				X				X	
19 12 01	carta e cartone	D1	X	X	X	X					D.M. 188/20
19 12 03	Metalli non ferrosi	D1		X		X					
19 12 04	Plastica e gomma	D1		X	X	X					
19 12 05	Vetro	D1		X		X					
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D1		X		X					
19 12 08	Prodotti tessili	D1		X	X	X	X	X	X	X	
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia e roccia)	D1		X		X					
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D1		X	X	X			X	X	

E.E.R.	Descrizione	AREA	R3	R12 cernita	R12 pressatura	R13	D13 cernita	D13 pressatura	D14	D15	Eow
20 01 01	Carta e cartone	D1	X	X	X	X					D.M. 188/20
20 01 02	Vetro	D1		X		X					
20 01 08	Rifiuto biodegradabile da cucine e mense	D1		X		X					
20 01 10	Abbigliamento	D1		X	X	X	X	X	X	X	
20 01 11	Prodotti tessili	D1		X	X	X	X	X	X	X	
20 01 25	Oli e grassi commestibili	D1		X		X					
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D1		X		X					
20 01 39	Plastica	D1		X	X	X					
20 01 40	Metallo	D1		X		X					
20 03 07	Rifiuti ingombranti	D1		X	X	X	X	X	X	X	

I codici e le operazioni non espressamente individuati nella tabella sopra indicata sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione.

La ditta ha dichiarato che i rifiuti prodotti d'attività (rifiuti sovvalli) verranno gestiti in regime di deposito temporaneo.

2 – PRESCRIZIONI

- 2.1 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.2 **L'impianto di preselezione manuale e riduzione volumetrica indicato in Planimetria come "impianto non utilizzato" non è autorizzato;**
- 2.3 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.4 Le aree di messa in riserva devono essere separate da quelle di deposito preliminare;
- 2.5 **I rifiuti non pericolosi in ingresso posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;**
- 2.6 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 – Regione Lombardia -, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Ditta.
- 2.7 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.

- 2.8 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 2.9 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.10 Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici.
- 2.11 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.12 I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.13 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.14 I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
- 2.15 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV^a del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";
 - c) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa acquisizione di verifica analitica di corredo
- Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.16 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.17 In considerazione della difficoltà di esecuzione di analisi chimiche di laboratorio per la classificazione come "rifiuto non pericoloso" su rifiuti codice EER "170411 – cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410" la ditta dovrà implementare una procedura per la verifica della non pericolosità dei cavi oltre all'acquisizione di una certificazione in merito da parte del produttore. La ditta verificherà che la sezione dei cavi, esaminata a campione, presenti una struttura interna costituita esclusivamente da anime in metallo - guaine di protezione (in plastica, PVC, gomma, iuta, resine, metallo) - strato isolante e riempitivo (in pvc, gomma, resine sintetiche). Nel caso si riscontri la presenza nella sezione di uno strato di carta sarà necessario procedere ad una caratterizzazione analitica (da acquisire preliminarmente al conferimento o all'accettazione del carico) al fine di accertare l'eventuale pericolosità del rifiuto (ciò in quanto in alcuni casi viene utilizzata come materiale isolante carta impregnata con oli e grassi minerali);

- 2.18 Lo stoccaggio dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 2.19 l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 2.20 Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'Art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.21 Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 28 Dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. recante: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi. L'attività di recupero delle apparecchiature fuori uso contenenti C.F.C. deve essere svolta secondo le norme tecniche e le modalità indicate nell'Allegato 1 del decreto 20 Settembre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della L. 549/1993;
- 2.22 La gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare il punto 3 dell'allegato VII dello stesso decreto;
- 2.23 Per i rifiuti RAEE sono autorizzate solo le operazioni di stoccaggio e mera riorganizzazione spaziale/divisione per tipologia omogenea (es. divisione di tutti i monitor dalle tastiere e dai pc). Tale operazione non è autorizzata al cambio di codice EER;
- 2.24 Gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un'area esclusivamente dedicata al deposito degli stessi con idonei bacini di contenimento;
- 2.25 Lo stoccaggio in fase di trasbordo della frazione organica e della frazione secca proveniente da raccolta differenziata (200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) deve avvenire in cassoni chiudibili a tenuta e avere durata non superiore alle 48 ore;
- 2.26 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
- 2.27 I rifiuti decadenti dall'attività aventi EER di cui al capitolo 19 dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento finale
- 2.28 I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi.
- 2.29 I rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.
- 2.30 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- 2.31 La ditta deve essere in possesso di idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione.

- 2.32 Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2020 e dal piano redatto dalla Prefettura di Monza, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 2.33 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.34 Per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 2.35 di disporre l'osservanza della circolare ecol. 1 luglio 1982, n. 18135/ECOL, relativa allo "Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB" che qui si intende integralmente trascritta e dal D.Lvo 209/99 relativa allo smaltimento dei PCB e PCT;
- 2.36 Per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";**
- 2.37 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" (es. Regolamento UE 333, Regolamento UE 715, D.M. 188/20, ecc.) emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento;**
- 2.38 La Ditta deve rispettare quanto prescritto dal D.M. del 22 settembre 2020 n.188;**
- 2.39 Il tempo massimo di permanenza in impianto degli EoW prodotti, sarà di 6 mesi, superato il quale lo stesso deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa delle nuove verifiche effettuate che devono essere documentate.
- 2.40 I materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.41 Deve essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 28 Settembre 2009 n.8/10222: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi" e dal il Regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2.42 I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.43 La Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi" Prot. n. 1121 del 21/01/2019.**
- 2.44 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 2.45 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.46 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.47 Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.

- 2.48 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.49 I macchinari e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.50 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- 2.51 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.52 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.53 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.54 Lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati) non deve superare i 500 lt;
- 2.55 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.56 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.57 lo stoccaggio di rifiuti polverosi dovrà essere effettuato in cassoni chiusi;
- 2.58 non potrà essere trattato il rifiuto di cui al codice CER 170504 (terra e rocce) proveniente da siti contaminati;
- 2.59 dovranno essere effettuate idonee operazioni di pulizia dei piazzali al termine di ogni giornata lavorativa;
- 2.60 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

La ditta dovrà a tal fine inoltrare, alla Provincia, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.